

COMUNE DI QUATTORDIO
Sportello Unico per l'edilizia
Autorizzazione paesaggistica ordinaria
Modalità di presentazione e iter procedurale

1. L'autorizzazione paesaggistica

Il soggetto interessato ad eseguire interventi edilizi che modificano l'aspetto dei luoghi e degli edifici nelle zone soggette a vincolo paesaggistico ⁽¹⁾ deve munirsi dell'autorizzazione prevista dalle vigenti norme.

Per taluni interventi al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica è competente la Regione ⁽²⁾, per altri il Comune. Inoltre, per le opere di minore impatto elencati nell'Allegato I al DPR 139/2010, si può procedere con le modalità ivi previste per ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

2. Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria

L'istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata in quattro copie, delle quali una in bollo e deve essere corredata:

- a) dalla «*Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata*» il cui modello è stato approvato con il D.P.C.M. 12.12.2005, redatta da un tecnico abilitato completata da:
- b) una relazione illustrativa nella quale è descritto lo stato attuale del bene paesaggistico gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti nonché eventuali beni culturali, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste ed inoltre devono essere accertate la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici, la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area nonché la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica;
- c) estratti cartografici del contesto e dell'area, l'appartenenza a sistemi storici e/o territoriali, panoramici comprensivi di eventuali elementi di degrado, gli eventuali livelli di tutela, e tutti gli elaborati grafici necessari per illustrare le opere in progetto nelle scale più opportune nonché le rappresentazioni fotografici necessari per rappresentare lo stato dei luoghi e, quando opportuno, una simulazione delle opere in progetto.

¹ nel Comune di Quattordio sono solo le fasce della larghezza di 150 metri dalle sponde dei seguenti corsi d'acqua pubblica: Fiume Tanaro, Rii Chiesetta, Gaminella, S. Andrea e Barcara

² si veda l'art. 3 della L.R. 32/2008 e s.m.i.

3. Iter procedurale

Verifica della tipologia di Autorizzazione paesaggistica necessaria per effettuare l'intervento

Lo Sportello per l'Edilizia, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime semplificato, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le eventuali integrazioni (es. attestazione di compatibilità edilizia ed urbanistica) ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata.

Avvio del procedimento ed eventuale richiesta di integrazioni

Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione ordinaria, lo Sportello unico comunica all'interessato l'avvio del procedimento.

Con la medesima comunicazione richiede, ove occorrono, un'unica volta, i documenti ed i chiarimenti indispensabili ed indica il termine entro cui presentare le integrazioni. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Decorso inutilmente il termine assegnato, lo Sportello per l'Edilizia conclude comunque il procedimento.

Interventi soggetti ad Autorizzazione regionale

Quando la documentazione risulta completa lo Sportello per l'Edilizia verifica se si tratta di intervento compreso tra quelli elencati nel comma 1 dell'art. 3 della L.R. 32/2008. In tal caso trasmette l'istanza e la documentazione alla Commissione edilizia per un parere di compatibilità urbanistica. In caso di parere positivo, lo stesso è trasmesso, unitamente a due copie dell'istanza e degli allegati, alla competente Direzione Regionale per il rilascio dell'Autorizzazione. Quando invece il parere è negativo il Comune, previo preavviso ai sensi di legge, comunica all'interessato il diniego.

Interventi soggetti ad Autorizzazione comunale

Quando l'intervento non ricade nei casi previsti dal citato comma 1 dell'art. 3 della L.R. 32/2008 l'istanza ed i relativi allegati, unitamente ad una relazione del responsabile del procedimento edilizio ed urbanistico, sono inviati alla Commissione locale per il paesaggio per il parere di competenza.

In caso di parere negativo il responsabile del procedimento, previo preavviso ai sensi di legge, comunica all'interessato il diniego.

Qualora il parere sia favorevole, il parere stesso, l'istanza, i relativi allegati ed una bozza del provvedimento di Autorizzazione sono trasmessi, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'istanza, al Soprintendente per il parere vincolante. All'interessato è data notizia dell'avvio del procedimento di richiesta del parere alla Soprintendenza.

Il Soprintendente, nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione, esprime il proprio parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento ed alle norme di tutela vigenti.

Qualora decorrano i suddetti quarantacinque giorni senza che il Soprintendente si sia pronunciato il Comune può convocare una conferenza di servizi alla quale

partecipa la Soprintendenza. La conferenza si esprime nel termine di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte della Soprintendenza, il Comune si esprime prescindendo dal parere del Soprintendente.

Entro il termine di venti giorni dal ricevimento del parere della Soprintendenza il Comune deve rilasciare il provvedimento di Autorizzazione ovvero comunicare all'interessato il preavviso di provvedimento negativo.

Decorso il suddetto termine di venti giorni senza che il Comune si sia pronunciato, l'interessato ha la facoltà di richiedere l'intervento sostitutivo della Regione che vi provvede con un commissario *ad acta* entro sessanta giorni dalla richiesta.

Ad avvenuto rilascio il Comune trasmette alla Soprintendenza la copia del provvedimento ed alla Regione l'Autorizzazione stessa con tutti gli allegati, i pareri e le relazioni.

Validità dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria

L'autorizzazione paesaggistica è efficace dopo trenta giorni dal suo rilascio, è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Competenza giurisdizionale e ricorsi

L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.